

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2 | 2023

PISA  
UNIVERSITY  
PRESS

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)-. - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .  
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofi a del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

© Copyright 2024

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail [press@unipi.it](mailto:press@unipi.it) · PEC [cidic@pec.unipi.it](mailto:cidic@pec.unipi.it)

[www.pisauniversitypress.it](http://www.pisauniversitypress.it)

ISSN 2704-7334

ISBN 979-12-5608-030-4

layout grafico: [360grafica.it](http://360grafica.it)

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

**Direttore**

Tommaso Greco

**Comitato di direzione**

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

**Consiglio scientifico**

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

**Comitato dei referees**

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

**Redazione**

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

**Sede**

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

**Condizioni di acquisto**

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

**Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press**

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## **Dissenso, libertà civile, autogoverno: riscoprire Richard Price**

<i>Senza “nobili, vescovi e re”. Richard Price, tra dissenso e autogoverno</i> Thomas Casadei.....	9
<i>«Una benedizione veramente sacra e inestimabile».</i> <i>La libertà civile negli scritti politici di Richard Price</i> Serena Vantin .....	33
<i>L'importanza di essere onesti: il dissenso politico di Richard Price</i> Paola Chiarella .....	55
<i>Richard Price and a transnational framework of dissent</i> Patrick Leech .....	81

## **Saggi**

<i>La polemica sul deposito. Hegel e la positivizzazione del diritto</i> Tommaso Gazzolo.....	105
<i>La volontà particolare e il suo diritto.</i> <i>La teoria hegeliana della moralità attraverso la critica di K. M. Kahle</i> Corrado Bertani .....	131
<i>Judith Shklar</i> Francesca Rigotti.....	163

## **Note**

<i>Los derechos de las mujeres: historia de una exclusión</i> Francisco Javier Ansuátegui Roig .....	183
---	-----

*I confini del sapere giuridico e il ruolo del giurista*

Jacopo Volpi.....205

*Los deberes en la edad de los derechos*

Andrés García Inda .....227

# LA VOLONTÀ PARTICOLARE E IL SUO DIRITTO. LA TEORIA HEGELIANA DELLA MORALITÀ ATTRAVERSO LA CRITICA DI K. M. KAHLE

Corrado Bertani

## *Abstract*

The second part of K. M. Kahle's *Exposition and Critique of Hegel's philosophy of right* is focused on Morality; that Kahle interprets in a sort of 'Fichtian' way, as the development of the will from its instinctual spontaneity, where the will wants something different from itself to self-reflection, where it wants itself. Such a formalistic interpretation loses sight of Hegel's constant reference to objective freedom. Partly due to his legal education, Kahle's misunderstandings reveal how cryptic Hegel's book had become 25 years after its publication.

## *Keywords*

Karl Moritz Kahle; Hegel's philosophy of right and law; Hegel's theory of morality

## 1. Introduzione

*L'Esposizione e critica della filosofia del diritto hegeliana* di Karl Moritz Kahle (1806-post 1882), pubblicata nel 1845, è il primo commentario mai apparso dei *Lineamenti di filosofia del diritto*. L'autore fu uno dei

non pochi ‘docenti privati’ tedeschi nati dopo il 1800 che tentò invano la carriera accademica. Dopo aver iniziato gli studi di Giurisprudenza a Berlino, sua città natale, nell’ottobre 1822<sup>1</sup>, l’anno successivo si trasferì a Heidelberg, dove rimase per due semestri<sup>2</sup>. Nel novembre 1824 ritornò a Berlino, si iscrisse di nuovo alla Friedrich-Wilhelms-Universität e vi completò il *cursus studiorum* «rite» (cioè avendo seguito le lezioni prescritte e ottenuto il giudizio positivo dei docenti) il 18 luglio 1825<sup>3</sup>. Nel 1832 ottenne la ‘promozione’ in Filosofia, con una tesi su Hume, e nel 1839 l’abilitazione alla libera docenza<sup>4</sup>. Poiché i suoi corsi andavano immancabilmente deserti, già nel 1845 Kahle si ritirò dall’insegnamento e si ritirò nel suo lavoro di funzionario di tribunale<sup>5</sup>.

La sua precoce uscita di scena e, a quanto pare, l’esser rimasto estraneo ai circoli intellettuali e alle ‘scuole’ filosofiche e giuridiche del tempo, determinarono la caduta in oblio dei suoi scritti, tra cui si segnalano, accanto al commentario ai *Lineamenti*, una ricerca sul concetto di

---

<sup>1</sup> Cfr. P. Bahl e W. Ribbe, *Die Matrikel der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1810-1850*, 3 voll., De Gruyter, Berlin-New York 2010, vol. 1, p. 214 (nr. 667). L’immatricolazione reca la data del 12-10-1822 (Kahle aveva dunque 16 anni), e precisa che il padre era *Geheimer Oberregierungsrat*. Nella colonna dedicata alla *Vorbildung*, cioè alla formazione precedente, si trova il numero romano ‘II’, che indicava una preparazione discreta ma con lacune.

<sup>2</sup> Cfr. G. Toepke, *Die Matrikel der Universität Heidelberg*, 5. Teil: *Von 1807 bis 1846*, hrsg. von P. Hintzelmann, Carl Winter, Heidelberg 1904, p. 254 (nr. 223). Il Registro delle immatricolazioni di Heidelberg specifica che Kahle aveva 17 anni ed era luterano e che il padre era *Geheimer Regierungsrat*.

<sup>3</sup> Cfr. Bahl e Ribbe, *Die Matrikel der Friedrich-Wilhelms-Universität*, cit. vol. 1, p. 279 (nr. 242). La data esatta d’iscrizione è il 2-11-1824.

<sup>4</sup> Negli archivi non risulta un’immatricolazione di Kahle alla Facoltà filosofica, né un attestato finale riferito a studi filosofici. È dunque presumibile che egli non abbia frequentato corsi e si sia addottorato da privatista. La dissertazione su Hume non contiene dediche o riferimenti a docenti berlinesi, né un *curriculum vitae*.

<sup>5</sup> Per le notizie biografiche e un primo inquadramento si rinvia a C. Bertani, *Un eclettico Privatdozent berlinese nel Vormärz. Spiritualismo, idealismo e critica a Hegel in Karl Moritz Kahle*, in «Rivista di Storia della filosofia», 74 (2019), pp. 473-505.



*vinculum substantiale* in Leibniz, con cui si abilitò con Trendelenburg e Gabler<sup>6</sup>, un saggio critico su Rousseau, che fu recensito da un personaggio del calibro di Heinrich E.G. Paulus<sup>7</sup>, un trattato filosofico su spazio e tempo e, da ultimo, una corposa «dottrina speculativa dello stato o filosofia del diritto»<sup>8</sup>.

Al suo apparire il commentario di Kahle non mancò di essere segnalato, anche sulle colonne degli «Annali per la critica scientifica» fondati da Hegel nel 1827<sup>9</sup>; ma si trattò più che altro di un atto dovuto, dato il nome dell'autore che vi era discusso. Subito dopo nessuno ne parlò più; e si ha l'impressione che in ciò, più del suo valore invero modesto, pesò la distanza che si era ormai prodotta tra i filosofi del diritto e ancor più i giuristi e i *Lineamenti*, e la conseguente difficoltà di capirne la concettualità e anche le intenzioni. Il silenzio intorno al libro di Kahle è

---

<sup>6</sup> K.M. Kahle, *Leibnizen's vinculum substantiale*, Logier, Berlin, 1839. Kahle svolse la lezione di prova per l'abilitazione il 3 luglio 1839. Il verbale stilato dalla commissione d'esame, finora inedito, recita: «*Heute fand die Probevorlesung des Justizkommissarius dr. KAHLE über 'Das vinculum substantiale in der Leibnitz'schen Monadenlehre' statt. Das Kolloquium hielten die Professoren Trendelenburg und Gabler. Die Zulassung zur Habilitation wurde einstimmig beschlossen*» (Archiv der Humboldt-Universität Berlin, Regesten der Fakultätssitzungen, Phil.Fak. 01, nr. 1203, ff. 36-37). L'abilitazione fu registrata l'8 luglio: cfr. J. Asen, *Gesamtverzeichnis des Lehrkörpers der Universität Berlin*, Harrassowitz, Leipzig 1955, vol. 1: 1810-1945, p. 92.

<sup>7</sup> K.M. Kahle, *Rousseau's Contrat social beurtheilt*, Logier, Berlin, 1834. La recensione di Paulus, stroncatoria, apparve nella «*Kritische Übersicht der neuesten Literatur in dem gesammten Gebiete der Staatswissenschaften*», 1 (1835), pp. 293-296.

<sup>8</sup> K.M. Kahle, *Zeit und Raum*, Logier, Berlin 1839; K.M. Kahle, *Die speculative Staatslehre oder Philosophie des Rechts*, Nicolai, Berlin 1846.

<sup>9</sup> La recensione, apparsa con la sigla «C. F. G.», che stava per Carl Friedrich Göschel, apparve negli «*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*», 18 (1845), nr. 41, coll. 321-328. A essa ne vanno aggiunte due, la prima, di Julius Schaller, per l'«*Allgemeine Literatur-Zeitung*», 60 (1845), nn. 276-277, coll. 1017-1021, 1031-1032, la seconda, anonima, per la «*Neue Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft*», 10 (1846), pp. 155-156.

da intendersi come un segno della parabola discendente dell'hegelismo giuridico.

In altra occasione si sono esaminate l'*Introduzione* e la prima parte dell'opera, dedicata al Diritto astratto<sup>10</sup>. Di seguito si proseguirà l'analisi con la Moralità. Anche in questo caso si cercherà di chiarire in che modo Kahle ha inteso le affermazioni di Hegel e, qualora si accerti che le sue critiche non colgono nel segno, si cercherà di capire perché. Si vedrà che, al netto dei limiti dell'autore e della superficialità del suo lavoro d'interprete, parecchi equivoci sono da ricondurre alla sua formazione e mentalità giuridica, che lo portò a cercare nei *Lineamenti* ciò che non c'è e a non vedervi ciò che c'è. Il dialogo mancato tra lui e il testo testimonia quanta distanza si fosse interposta tra lo scritto hegeliano e i giuristi in soli venticinque anni.

Qualche informazione generale prima di entrare nel merito. Kahle discute la teoria hegeliana della moralità solo in relazione ai *Lineamenti*, senza mai richiamare l'*Enciclopedia delle scienze filosofiche*. Il suo commento prende 14 pagine su un totale di 109 (meno del 13 %) e consiste di 57 note (su 324: il 17,6 %); è quindi proporzionale all'estensione della Moralità nell'economia dei *Lineamenti*<sup>11</sup>. La versione utilizzata è quella curata da Eduard Gans, seconda edizione (1840; la prima era apparsa nel 1833)<sup>12</sup>, anche se in un passo Kahle sembra aver avuto sotto gli occhi l'edizione originale, apparsa nell'ottobre del 1820 con la data del 1821<sup>13</sup>. Curiosamente, trattandosi di un commentario, non

---

<sup>10</sup> Cfr. C. Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto e la critica di K. M. Kahle al Diritto astratto di Hegel*, in «dianoia», 26 (2021), pp. 107-126.

<sup>11</sup> Nell'edizione italiana qui utilizzata (cfr. n. 26) la seconda parte impegna 37 pagine su 273, pari al 13,5 % del totale.

<sup>12</sup> G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse*, hrsg. von Eduard Gans, Duncker u. Humblot, Berlin 1840<sup>2</sup>.

<sup>13</sup> In una nota (p. 21, n. 47) è citato un passo dalla «terza edizione» e poi da quella «più recente» (*neuern*), che è quella del 1840 (il libro di Kahle uscì nel 1845). Nel

sono state sfruttate le «aggiunte» ai paragrafi che contraddistinguono l'edizione Gans; il che, più che a dubbi circa l'affidabilità di esse, andrà ricondotto al modo cursorio e frettoloso con cui Kahle ha lavorato<sup>14</sup>. I commenti sono in nota, mentre nel corpo del testo è riportato, nelle parole originali ma di solito con qualche taglio (perlopiù non segnalato), il testo dei paragrafi presi in esame.

## 2. La moralità per Hegel e le riserve ideologiche di Kahle

In Hegel la «moralità» (*Moralität*) segna l'oggettivarsi della libertà soggettiva nell'individuo come tale<sup>15</sup>. Mentre il diritto astratto è l'ambito dell'universalità formale del volere, la moralità è l'ambito in cui emerge la sua particolarità concreta. Le determinazioni di proprietà e contratto descrivono rispettivamente il rapporto tra lo spirito libero e la realtà non spirituale e non libera, e le varie specie di relazione interpersonale riferite al dominio del mondo esterno. In esse «non importa l'interesse particolare, la mia utilità o il mio bene – tanto meno la particolare causa determinante della mia volontà» (§ 37). E se vi si parla di diritti della «persona», al singolare, ciò significa soltanto che la particolarità del volere vi è colta come componente strutturale dell'oggettivazione della libertà: 'la' persona sta per *ogni* persona individualmente presa; a questo livello le differenze tra una persona e l'altra non contano.

La particolarizzazione del volere assume rilievo quando si passa a considerare la sfera morale. Solo qui emerge e si dispiega la dimensione dell'interiorità, che è ciò che distingue un individuo da un altro. E con

---

primo caso si tratta di un errore: intesa è la prima edizione, come si vede dalla pagina della *Prefazione* cui si rinvia (p. XXI), che è in numero romano, mentre nell'edizione di Gans la *Prefazione* segue la numerazione araba.

<sup>14</sup> Un rarissimo esempio è la n. 155 a p. 57, dove si rinvia all'aggiunta al § 108.

<sup>15</sup> Nel seguito le tre parti dei *Lineamenti* saranno scritte in lettera maiuscola; quando invece si indicheranno i concetti di diritto astratto, moralità ed eticità, si userà il minuscolo.

l'interiorità sorge la scissione tra volontà 'interna' e azione 'esterna', tra ciò che il soggetto vuole e desidera in cuor suo e ciò che manifesta agendo. Tale separazione del volere in due poli opposti ma correlati mostra come la moralità sia governata dalla logica dell'essenza, che presenta lo stesso sdoppiamento; sdoppiamento che in entrambi i casi produce una serie di contraddizioni che non possono essere risolte al livello che le vede esplodere<sup>16</sup>.

Kahle definisce la Moralità la parte «più difficile dell'intera dottrina», in quanto «procede da un *non ens* ancor di più della prima»<sup>17</sup>. Non è chiaro, poiché Kahle non lo dice, quale sarebbe il «*non ens*», l'entità esistente solo a parole. Probabilmente è la «volontà soggettiva» o «riflessa entro di sé», che Hegel indica (§ 33) come la determinazione concettuale specifica della moralità. Di certo non può essere il concetto di moralità, perché nella stessa nota Kahle scrive che nella seconda parte dei *Lineamenti* «dell'autentica moralità non si fa praticamente parola», il che presuppone che essa esista per lui.

Il commento ora riportato dà voce alla reazione spiazzata che molti lettori hanno avuto di fronte alle pagine hegeliane in esame, dove non si trova una definizione in positivo di ciò che rende gli uomini e il loro comportamento 'moralì'. In effetti, com'è stato osservato, la Moralità «va incontro al singolare destino, non condiviso da nessun'altra parte del sistema, di essere esposta quasi solo per essere criticata, dal momento che in essa Hegel non presenta la sua concezione morale (leggibile semmai in filigrana grazie a pochi accenni sparsi qua e là), ma tratta essenzialmente dei rischi impliciti nelle concezioni morali più signifi-

---

<sup>16</sup> Un'efficace esposizione riassuntiva della seconda parte dei *Lineamenti* si trova in F. Menegoni, *Moralità e morale in Hegel*, Liviana, Padova 1982, pp. 245-270.

<sup>17</sup> K.M. Kahle, *Darstellung und Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie*, Voss, Berlin 1845, p. 54, n. 144. Nel frontespizio il primo nome è scritto «Carl»; qui lo si è uniformato all'uso odierno, con la 'K'.

cative del suo tempo»<sup>18</sup>. Kahle scrive qualcosa del genere, pur nel suo tipico tono maldisposto, quando annota che la seconda parte dei *Lineamenti* ha come fine «tormentare il lettore con la negazione di momenti non veri»<sup>19</sup>.

Tale giudizio, comunque, è sotteso da una valutazione opposta a quella dell'interprete citata ora, nel senso che per Kahle le considerazioni svolte nella seconda parte dei *Lineamenti* sono prive di valore e in sostanza pretestuose. Egli sostiene, per esempio, che se al § 125 dapprima si ascende dalla nozione di «benessere di altri» al «benessere di tutti» per poi subito ridiscendere al «benessere di molti altri», ciò accade soltanto perché se l'indagine si assestasse al 'benessere di tutti', quindi all'universalità, essa «arriverebbe troppo velocemente al terzo livello del diritto» (l'eticità)<sup>20</sup>. Come a dire che Hegel ha tirato per le lunghe i paragrafi finali della Moralità per non dover ammettere di aver poco da proporre al riguardo.

Nel caso di Kahle, d'altra parte, più che di spaesamento si deve parlare di completo rifiuto della teoria hegeliana della moralità, dettato dal ritenere che essa neghi la libertà di scelta. Hegel, scrive, non ammette alcun *Sollen* ma solo un *Müssen*; anche se si conoscesse il contenuto universale del volere non si potrebbe agire diversamente, e chi ha commesso un crimine non poteva evitarlo<sup>21</sup>. Dietro l'accusa di determinismo non è difficile intravedere quella di ateismo: così, di fronte alla definizione di «vita» come «totalità» degli «interessi della volontà naturale», che s'incontra al § 127, Kahle osserva che tali interessi per Hegel attengono solo all'«uomo considerato meramente come essere di natura», in quan-

---

<sup>18</sup> F. Menegoni, *La morale*, in *Guida a Hegel*, a cura di C. Cesa, Laterza, Roma-Bari 1997, pp. 123-155 (123).

<sup>19</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 61, n. 171.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Ivi, p. 56, n. 153, p. 54, n. 145. Al contrario, per Hegel il criminale agisce con libertà, ma nel significato ancora difettoso di tale concetto, cioè solo per arbitrio (cui è dedicato il § 15 dell'*Introduzione* ai *Lineamenti*).

to per lui non si dà una vita distinta da quella «terrena»<sup>22</sup>. Così dicendo il commentatore si univa al coro di coloro che, a partire dalla metà degli anni Venti, erano andati denunciando l'inconciliabilità del sistema hegeliano con la religione cristiana<sup>23</sup>.

Del resto già in occasione della discussione orale per il dottorato – che ebbe luogo due mesi e mezzo dopo la scomparsa di Hegel – Kahle aveva proposto le «tesi» *Post mortem individualitas conservabitur e Animo libertas minime neganda est*<sup>24</sup>. In tal modo aveva voluto fare una professione di fede filosofica e religiosa insieme, su due punti rispetto ai quali il pensiero di Hegel era, da tempo, ‘sospetto’; e in tal modo aveva puntato l’indice verso i temi delicati che avrebbero segnato, negli anni immediatamente seguenti, la divisione della ‘scuola hegeliana’ in fronti contrapposti<sup>25</sup>. Ciò che rende interessante la posizione di Kahle, in questo contesto, è che a differenza degli altri ‘denunciatori’ del «panteismo» di Hegel (Tholuck, Jäsche, lo Schelling di Monaco e Stahl) o del suo «ateismo» (Hülsemann) egli non era un conservatore ma un liberale moderato, sicché nel suo caso la difesa della religione tradizionale non era collegata a un intento politico ‘restaurativo’ o ‘reazionario’.

---

<sup>22</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., pp. 62-63, n. 177.

<sup>23</sup> Le accuse vennero soprattutto dai ranghi del neopietismo e del luteranesimo conservatore. Un’utile sintesi in W. Jaeschke, *Hegel-Handbuch. Leben-Werk-Schule*, Metzler, Stuttgart-Weimar, 2010<sup>2</sup>, pp. 505-09 (con bibliografia).

<sup>24</sup> C. M. Kahle, *De Davidis Humii philosophia. Dissertatio inauguralis philosophica*, Typis Augusti Petschii, Berolini. s. d. [1832], *Theses III e IV* (di quattro) [p. 47]. Il testo ha *neganda*. La terza tesi potrebbe essere anche una presa di posizione contro i *Pensieri sulla morte e l’immortalità* di Feuerbach, apparsi anonimi nel 1830 e certo noti a Berlino, dove Feuerbach aveva studiato.

<sup>25</sup> Dal frontespizio si evince che uno degli *opponentes* alla discussione della tesi fu David Friedrich Strauß. Sulle divisioni prodottesi nella ‘scuola’ intorno alle questioni teologiche cfr. Jaeschke, *Hegel-Handbuch*, cit., pp. 510-24.

### 3. Significato sistematico, funzione e struttura logica della moralità (§§ 105-14)

Nei commenti ai paragrafi introduttivi della Moralità Kahle dimostra di non aver compreso il suo legame con il Diritto astratto, né la sua struttura logica, né la sua funzione all'interno della teoria dello spirito oggettivo. Procediamo nell'ordine.

(1) *Rapporto col Diritto astratto*. In Hegel la deduzione del «punto di vista morale» è mediata dalla scoperta, avvenuta con l'«illecito» (*Unrecht*) e soprattutto con il «delitto» (*Verbrechen*), dell'«accidentalità» e «astratto esser in sé della volontà»<sup>26</sup>. Il crimine ha messo a nudo che il volere del singolo può prevaricare un universale valido solo sulla carta («in astratto» appunto), come il diritto alla proprietà o alla vita, e ne ha così smascherato la precarietà. L'universale è accidentale perché per realizzarsi dipende dall'arbitrio dei singoli, da una volontà «essa stessa accidentale», capace di volere l'opposto di ciò che è giusto<sup>27</sup>. Anche la pena, intesa come «retribuzione», ovvero come l'atto con cui si infligge al colpevole un male pari a quello da lui perpetrato, serve sì a riaffermare l'universale, ma non può redimerlo dalla condizione di astrattezza. A tal fine occorre che l'universale, ciò che è giusto in sé, «viva» nella coscienza degli individui, diventi oggetto della loro scelta consapevole e disposizione d'animo. In ciò, nel procurare alle determinazioni della libertà oggettiva il riconoscimento soggettivo, risiede il significato e il fine sistematico della Moralità. Essa descrive l'ascesa dialettica che porta la volontà dalla forma della particolarità all'universalità concreta – l'eticità<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, in Id., *Werke*, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1970, vol. 7, § 104 Annot., p. 199 (trad. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 94). Si citerà da queste due edizioni.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> Cfr. Menegoni, *Moralità e morale in Hegel*, cit., p. 246; R. Bubner, *Moralität und Sittlichkeit. Die Herkunft eines Gegensatzes*, in *Moralität und Sittlichkeit. Das*

I paragrafi introduttivi alla seconda parte dei *Lineamenti* (§§ 105-14) servono a gettare le basi per conseguire tale obiettivo. Kahle, per contro, li legge come «una riflessione *interpolata* del filosofo». Hegel avrebbe dovuto iniziare nel punto in cui si era concluso il Diritto astratto e passare dall'«idea di una giustizia punitiva all'ostinazione del soggetto nel seguire solo la sua volontà»<sup>29</sup>. Non è chiaro se con ciò si vuol dire che ci si doveva concentrare sulla psicologia dei criminali; di certo qui è sfuggito che la Moralità muove proprio dalla forma immediata del volere soggettivo, che è la stessa che sta alla base del crimine.

Nel presentare il passaggio alla Moralità Hegel parla di «riflessione della volontà entro di sé» (l'espressione compare sia nell'Annotazione al § 104, l'ultimo della prima parte, sia nel § 105, il primo della seconda, e fa quindi da ponte tra le due). E nel § 106 spiega che ciò che avviene nella «seconda sfera» dello spirito oggettivo è la realizzazione del concetto della volontà per mezzo di qualcosa in più della sola personalità giuridica, che è il «soggetto come [...] individuo essente per sé»<sup>30</sup>. Ciò aiuta a chiarire che la 'riflessione' di cui si discorre qui coincide con la presa di coscienza, da parte del singolo, di essere una volontà «*infinita*»<sup>31</sup>; col che la volontà cessa di essere un contenuto astratto, solo «in sé», e diviene «*per sé*», concetto realizzato, sussistente nella realtà<sup>32</sup>.

Con un fraintendimento del tutto comune (anche oggi), Kahle prende l'espressione «per sé» (*für sich*) come equivalente a 'in maniera autocosciente'; e da ciò trae la conseguenza che la moralità sarebbe il li-

*Problem Hegels und die Diskursethik*, hrsg. von W. Kuhlmann, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1986, pp. 64-84.

<sup>29</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 58 e n. 159.

<sup>30</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 106, p. 144 (trad. it. p. 95).

<sup>31</sup> Non nel senso di un volere senza limiti, che rientra nella «cattiva infinità», ma nel senso che il termine «infinito» ha in Hegel, a indicare il carattere autocosciente e autoriflessivo dello spirito, che lo distingue dagli enti finiti.

<sup>32</sup> Ivi, § 105. In tal senso Hegel può dire che la moralità contiene «il lato dell'esistenza» o «il lato reale del concetto della libertà» (§ 106).



vello in cui la volontà vuole soltanto se stessa, il che è denunciato come un'astruseria, poiché è falso «che qualcuno possa mai voler avere la sua volontà, dato che chiunque vorrà sempre *qualcosa*»<sup>33</sup>. Tale lettura, non giustificata dal testo dei *Lineamenti*, apre la porta alla 'riduzione' di Hegel a Fichte, qui nelle vesti di cattivo maestro, dal quale deriverebbe l'idea che la volontà possa (e debba) volere se stessa<sup>34</sup>.

Che Kahle non abbia compreso il passaggio dal Diritto astratto alla Moralità traspare anche dalla nota in cui cerca di spiegare perché la seconda sia detta «un più alto *terreno*» rispetto al primo (§ 106). Si tratta della conclusione del ragionamento, sviluppato nelle righe precedenti, circa la trasformazione della volontà libera solo in sé in volontà libera per sé. Kahle, invece, sostiene che la volontà morale cerca «in se stessa la radice della propria decisione», mentre «al primo livello» sarebbe stato all'opera solo «il suo agire [*Agiren*] istintivo»<sup>35</sup>. Ma le determinazioni concettuali della proprietà, del contratto e dell'illecito non sono fondate su scelte 'istintive'; nel Diritto astratto non si parlava ancora delle motivazioni che guidano il soggetto, bensì dei diritti che spettano oggettivamente, in astratto, alla persona. In altri termini, a quel primo livello si trattava di dedurre i diritti fondamentali del singolo in quanto considerati 'dall'esterno' rispetto alla sua coscienza e volontà, mentre ora l'accento cade «sul soggetto che vuole e agisce»<sup>36</sup>.

(2) *Struttura logica della Moralità*. Nella Moralità la volontà soggettiva passa dall'essere solo in sé all'essere per sé; ciò però avviene in una modalità che a sua volta è anzitutto astratta. L'inizio del § 108 affronta il tema del 'formalismo' del volere. Per Hegel il momento della sogget-

---

<sup>33</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 54 e n. 145.

<sup>34</sup> Cfr. *ibidem*, dove tra virgolette è riportata una formulazione attribuita a Fichte. Cfr. anche *ivi*, pp. 55-56, n. 150. Sulla lettura di Hegel in chiave fichtiana da parte di Kahle cfr. Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., pp. 109-110, 112, 120.

<sup>35</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 55, n. 148.

<sup>36</sup> Così Menegoni, *La morale*, cit., p. 124.

tività, che costituisce l'essenza della dimensione morale, si presenta in prima istanza come un che di formale. La 'forma' in questione è l'auto-determinazione del soggetto, il suo potersi determinare a ciò che più gli aggrada, a prescindere che ciò sia o no conforme al «concetto della volontà»<sup>37</sup>. Resta inteso, e il § 108 è inequivocabile in tal senso, che il volere oltre a una forma ha un contenuto, che non dipende dall'arbitrio dei singoli ma è 'predeterminato' in maniera oggettiva, e che consiste nell'aver proprietà e stipulare contratti, e poi nel creare e mantenere solidi legami familiari, sociali e comunitari. Tali determinazioni costituiscono «ciò che è buono in sé e per sé»<sup>38</sup>.

Kahle, per contro, dando seguito all'assimilazione di Hegel a Fichte, fraintende l'«elemento *formale*» del § 108 come «l'essenza della volontà, che trova, o quantomeno cerca in se stessa un contenuto»<sup>39</sup>. Egli non ha compreso che il lato universale del volere, «il concetto della volontà», è già stato dedotto (esso è il punto di partenza dello spirito oggettivo). Di conseguenza non riesce a capire perché (sempre al § 108) Hegel introduca il *Sollen* come tratto distintivo della dimensione morale, quale segno della consapevolezza che la «volontà singola» ha della discrepanza tra i propri fini e «il concetto della volontà». La sua obiezione è che «il concetto della volontà [universal-razionale] a questo livello non è ancora posto per la coscienza, quindi neppure la coscienza della sua divergenza dalla soggettività»; il che è l'opposto di quanto sostenuto da

---

<sup>37</sup> Cfr. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 108, p. 146 (trad. it. p. 96). Poche righe prima si parla di «universalità della volontà» (§ 107 Annot.).

<sup>38</sup> Ivi, § 137, p. 254 (trad. it. 116). Cfr. Menegoni, *Moralità e morale in Hegel*, cit., pp. 250-252. Secondo la fine osservazione che si legge ivi, p. 247, «Hegel non cade mai nella tentazione di formulare una serie di norme [etico-morali]: esse non avrebbero senso, dal momento che i doveri di ciascuno sono già scritti nella rete di rapporti istituzionalizzati entro cui vive».

<sup>39</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 56, n. 152.

Hegel, per il quale la dimensione morale si caratterizza proprio per la consapevolezza di tale differenza<sup>40</sup>.

Nel commento riportato ora si nota, d'altra parte, che Kahle ha intercettato un aspetto centrale delle pagine introduttive alla Moralità, che è la comparsa del «punto di vista della coscienza» (§ 108, con rinvio al § 8). In effetti è sotto tale angolo visuale che Hegel parla di «punto di vista della differenza, *finitezza e apparenza* della volontà»<sup>41</sup>. Ora, se ci si colloca nella prospettiva della coscienza l'obiezione di Kahle non è peregrina; perché a questo livello del suo sviluppo la coscienza ha di fronte l'universale del volere in forma astratta, e non l'universale etico. Per la stessa ragione, qualche pagina dopo, l'espressione «esecuzione di fini *validi in sé e per sé*», che ricorre al § 124, è rigettata come prematura e fuori luogo, in quanto fini di quel genere si danno solo all'interno della sfera etica<sup>42</sup>. La premessa su cui poggia tale obiezione, tuttavia, è errata. Hegel nei *Lineamenti* non ha seguito l'impostazione fenomenologica. La Moralità introduce la volontà soggettiva e particolare non come una 'figura' della coscienza ma come una struttura concettuale; si tratta cioè nuovamente di una forma, al pari dell'universale astratto del diritto che attiene alla 'persona'. Tale forma è ciò che permette al soggetto di riconoscere liberamente i contenuti oggettivi del volere quali che essi siano, cioè tanto quelli del diritto astratto quanto quelli che appartengono alla comunità etica in cui ci si trova ad agire. Il che vuol dire che la 'costruzione' hegeliana della moralità contiene l'anticipazione di uno sviluppo sistematico successivo. Seppur senza cogliere i termini reali della questione, Kahle ha capito che c'è qualcosa di 'anomalo' nel fatto che nell'espone il punto di vista morale Hegel presupponga l'esistenza di «fini validi in sé e per sé», i quali a rigore possono essere dedotti solo nell'Eticità. A questo livello del sistema, in effetti, non si può ancora

---

<sup>40</sup> Ivi, p. 56, n. 153. La parentesi quadra è nell'originale.

<sup>41</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 108, p. 146 (trad. it. p. 97).

<sup>42</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 60, n. 165, con riferimento alla prima parte del § 124 dei *Lineamenti*.

sapere che tali fini esistano e quali essi siano; si tratta di una prolessi. In tal senso si deve concedere a Kahle quantomeno di aver messo il dito su un problema realmente presente nel testo. Se la teoria dello spirito oggettivo fosse una fenomenologia la sua perplessità sarebbe fondata; ma essa non lo è<sup>43</sup>.

(3) *Il senso della 'deduzione' dello spirito oggettivo.* Il punto che si è discusso ora chiama in causa il modo in cui la teoria dello spirito oggettivo è costruita. Kahle non ha colto che Diritto astratto e Moralità non sono due parti coordinate, poste sullo stesso piano, di un'unica teoria. Le conclusioni raggiunte nel Diritto astratto, lungi dall'essere definitive, sono solo una prima fondazione, difettosa e incompleta. Senza la dimensione morale i diritti non possono essere difesi dall'arbitrio e

---

<sup>43</sup> La natura e funzione 'formale' della moralità è ben espressa da Menegoni, *Moralità e morale in Hegel*, cit., p. 246: «La moralità è necessaria affinché le determinazioni giuridiche e quelle etiche – leggi e istituzioni – non restino qualcosa di formale o estrinseco, ma abbiano riconoscimento nell'interiore coscienza del soggetto». La stessa autrice peraltro indulge a sua volta a una lettura fenomenologica della comparsa della coscienza nella Moralità: «I gradi dello sviluppo dell'idea di volontà corrispondono ad altrettanti modi di essere della libertà, di cui il soggetto fa esperienza: ad ogni progresso nella realizzazione della libertà corrisponde un progresso nella consapevolezza che l'uomo ha di questa libertà» (p. 247; ivi, p. 248, n. 58 si cita un saggio di Santino Caramella che va nella stessa direzione). Ma la teoria dello spirito oggettivo non è costruita in questo modo. Se ci si mette nell'ottica della coscienza è falso che nel diritto astratto l'individuo «è essenzialmente un oggetto» e che solo con la moralità egli «arriva a conoscersi come colui che determina le situazioni» (ivi, p. 248), perché è semplicemente impossibile acquisire una proprietà e stipulare un contratto essendo meri 'oggetti' e non determinando le situazioni, come ben notò Kahle. Secondo Menegoni, inoltre, ciò che distingue la *Fenomenologia* dai *Lineamenti* sarebbe il fatto che in essa la contraddizione permane e si risolve solo col passaggio al «sistema scientifico» (p. 255). Ma anche il 'movimento' fenomenologico è scandito dall'emergere di contraddizioni (per la coscienza) e dal loro superamento in una figura superiore, proprio come nei *Lineamenti*, sicché da tale punto di vista non sussiste alcuna differenza tra le due opere.

dalla violenza e quindi valgono solo in astratto. Perché possano valere realmente occorre che essi siano riconosciuti dalla volontà soggettiva.

A causa del suo fraintendimento di fondo Kahle contesta a Hegel di non aver posto la libertà del soggetto fin dall'inizio, sebbene nella prima parte «la volontà» sia già «intervenuta in maniera pesante nella realtà», acquisendo proprietà, stipulando contratti e commettendo illeciti<sup>44</sup>. Tale obiezione varrebbe se i *Lineamenti* fossero costruiti come una fenomenologia dello spirito oggettivo; ma non è così. Nella teoria hegeliana dello spirito oggettivo il diritto alla proprietà privata e alla libertà contrattuale non ha bisogno di una componente soggettiva per essere dedotto, poiché si fonda sulla 'natura' dello spirito pratico e del volere. È ovvio che l'acquisto di proprietà e la stipula di contratti hanno luogo sempre e soltanto per iniziativa della volontà particolare, ma nel diritto astratto non si tratta di ciò. Se si vuole abbattere l'edificio eretto da Hegel occorre confutare la deduzione dei diritti condotta nella prima parte e mostrare che essi sono deducibili solo assumendo l'intervento della volontà del soggetto; Kahle, però, non ha fatto nulla del genere.

Se invece il senso dell'obiezione consiste nel contestare il metodo di Hegel in nome della concretezza dell'esperienza giuridica, allora neppure fissarsi sulla volontà soggettiva appare adatto allo scopo, poiché i soggetti conoscono e rivendicano i propri diritti soltanto in un contesto sociale e in base alle leggi dello stato in cui vivono. Affermando che la volontà soggettiva acquista proprietà e stipula contratti 'in astratto', Kahle tradisce la propria dipendenza dalla mentalità del giusnaturalismo, laddove uno degli aspetti più originali del Diritto astratto hegeliano è che esso *non è* la descrizione dei diritti nello stato di natura<sup>45</sup>.

Hegel si propone di mostrare uno dopo l'altro i 'momenti' dell'idea di libertà, come in uno schema di montaggio in cui l'ordine delle

---

<sup>44</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 55, n. 149.

<sup>45</sup> Cfr. Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 114. Sul tema si veda sempre N. Bobbio, *Hegel e il giusnaturalismo* (1966), in Id., *Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato*, Einaudi, Torino 1981, pp. 3-33.

operazioni successive può essere solo uno. Per contro il suo interprete intende diritto astratto e moralità come se si riferissero a situazioni possibili nella realtà. Egli parla sì di «fattori astratti» per la «costruzione» del concetto di «decisione», ma poi li descrive come se fossero tipi di volere riscontrabili nell'esperienza. Al centro del diritto astratto sarebbe «il volere in genere, in cui il volente vuole ma non ha ancora coscienza del fatto che la fonte del dovere risiede in lui»; al centro della moralità «il volere con questa consapevolezza, ma senza quella di uno scopo conduttore». La conclusione, a questo punto, è facile: «Se c'è un punto in cui salta agli occhi l'inadeguatezza del procedimento hegeliano, è qui. Perché né quel primo volere, che di fatto non sa *che* vuole, né quel secondo, che non sa *che cosa* vuole, è un volere»<sup>46</sup>. Qui Kahle dimostra di non aver compreso né il diritto astratto, dove non c'è ancora un soggetto che vuole, né la moralità, dove la volontà sa che cosa vuole e ha uno scopo, né l'obiettivo complessivo che Hegel si è prefissato, che è la deduzione per passi successivi del concetto realizzato del volere.

Più pertinente è un commento all'esposizione del concetto di volontà soggettiva nel § 108. Kahle osserva che in esso confluiscono due «rapporti del tutto diversi», quello tra volontà singola e volontà universale e quello tra soggettività ed «esserci esteriore». In effetti è così: qui Hegel ha richiamato, all'interno del nuovo discorso, la relazione tra lo spirito libero e il mondo naturale che sta al centro del diritto astratto. Kahle liquida tale relazione come secondaria rispetto a quella «principale» tra i due tipi di volontà<sup>47</sup>. Tale giudizio si spiega col fatto che alla base della sua concezione giuridica sta la tesi per cui il diritto consiste solo di rapporti intersoggettivi e non di rapporti tra persone e 'cose'<sup>48</sup>.

Gli ultimi cinque paragrafi introduttivi (§§ 109-13) sono ignorati da Kahle, che li liquida come mero «preludio astratto» a quanto segue e

---

<sup>46</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 56, n. 150.

<sup>47</sup> Ivi, p. 55, n. 157.

<sup>48</sup> Ivi, p. 36. Sul punto si rinvia a Bertani, *Il primo commentario ai Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., pp. 114, 117.

come l'«apice della cavillosità» di Hegel<sup>49</sup>. La partizione del § 114 è riportata senza commenti.

#### 4. Proposito, intenzione e benessere (§§ 115-28)

Terminate le considerazioni preliminari, il commento si rivolge alle tre sezioni della Moralità, con lunghezza proporzionale a ciascuna: una pagina è dedicata ai quattro paragrafi su *Proposito e responsabilità*, tre pagine e mezzo a *Intenzione e benessere*, cinque e mezzo a *Il bene e la coscienza morale*. Kahle sorvola su vari aspetti dell'esposizione e ostenta un giudizio liquidatorio, a tratti persino sprezzante.

(1) Riguardo al «proposito» (*Vorsatz*) viene contestata l'adeguatezza dell'espressione «*diritto del sapere*», che ricorre alla fine del § 117. Con essa Hegel intende dire che il soggetto agente pretende che gli sia «imputato» solo ciò che si è proposto, ovvero i «fini» contenuti nella sua «rappresentazione» e non le conseguenze imprevedibili o casuali dell'azione compiuta. Kahle lamenta che tale precisazione è una «proposizione identica»<sup>50</sup>, una tautologia priva di valore.

Anche in questo caso il giudizio non è equanime. Hegel qui ha voluto impostare la questione della responsabilità e imputabilità nei suoi termini più generali, come si addice a una trattazione che, seppur compendiarica, vuol essere sistematica. Per tale ragione egli ricorda come nella tragedia greca l'eroe si senta responsabile di atti volontari di cui non poteva conoscere la reale fisionomia, cioè atti che, in termini giuridici, risultano viziati da 'errore' (l'esempio classico è Edipo, che uccide il padre e sposa la madre senza saperne la vera identità)<sup>51</sup>. La coscienza morale arcaica, immortalata nella tragedia attica, resta ferma al contenuto

---

<sup>49</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 55, n. 159. L'originale ha il gioco di parole *Spitze aller Spitzfindigkeit*.

<sup>50</sup> Ivi, p. 58, n. 160.

<sup>51</sup> Cfr. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 118 Annot. (e anche le note autografe di Hegel al § 118, p. 221).

oggettivo dell'atto, in particolare al suo significato empio, a prescindere dalla conoscenza che il soggetto ne ha. Il riferimento storico alla sensibilità penale nelle culture arcaiche ha una funzione teorica, che Kahle, che ha in mente solo la dottrina e la prassi penalistiche del suo tempo, non ha colto. D'altra parte Hegel tocca solo incidentalmente il tema della volontarietà delle azioni; e ciò perché al punto di sviluppo della teoria dello spirito su cui si colloca la Moralità si deve presupporre che l'agire sia volontario. Il problema che s'impone per primo, a quest'altezza, consiste piuttosto nel capire se a chi compie un atto volontario vada imputato solo ciò che si è proposto, oppure no. Hegel porta le ragioni a favore e contro. Da una parte il soggetto vuol essere giudicato soltanto per ciò che è contenuto nella «sua rappresentazione», «nel suo *proposito*», e non per il modo in cui tale proposito si traduce all'esterno, nell'«apparenza oggettiva», né per gli effetti imprevisi dell'azione. Dall'altra parte ci si deve chiedere se non sia responsabilità dell'agente da un lato far corrispondere le sue rappresentazioni soggettive al reale stato delle cose, dall'altro prevedere le conseguenze necessarie o anche solo altamente probabili delle sue azioni. Nel momento in cui il fine che ci si propone si traduce in azione, esso esce dalla sfera interiore della rappresentazione ed entra nel mondo esterno, dove domina la «legge» del «rapporto di cose singole l'una con l'altra»<sup>52</sup>. Al diritto rivendicato dalla soggettività si oppone allora il dovere che deriva dalla struttura della realtà oggettiva. Il contrasto tra l'uno e l'altro riflette la scissione tra soggettività e oggettività che è il contrassegno aporetico della moralità; e non può essere risolto al livello del 'proposito'.

(2) Il 'movimento' concettuale dal proposito all'intenzione, che segna il passaggio dalla prima alla seconda sezione della Moralità, risulta ostico per ogni lettore. La difficoltà è data dal fatto che tra i due termini non sembra esserci una vera differenza semantica: un'azione fatta 'di proposito' è un'azione intenzionale. In tal senso Kahle scrive che «l'in-

---

<sup>52</sup> Ivi, §§ 117, 118 e Annot., pp. 217, 218 (trad. it. p. 102).



tenzione non è altro che ciò che era il proposito», e da ciò conclude che anche qui Hegel ha introdotto una «partizione *apparente*» solo per attenersi all'imposizione dello schema triadico<sup>53</sup>.

Le cose stanno in maniera diversa. Per cogliere il senso del passaggio dal *Vorsatz* alla *Absicht* occorre superare il piano lessicale ordinario e considerare in che senso Hegel utilizza i due termini. Il primo designa la volizione riferita a un oggetto o situazione singoli, isolati dalla loro «connessione molteplice» con altri fatti o circostanze. Il secondo, invece, indica lo stesso atto di volontà congiunto alla consapevolezza del suo «contenuto» o «lato *universale*»<sup>54</sup>. Nell'Annotazione al § 119 è portato l'esempio di chi si proponga di appiccare il fuoco a un oggetto di legno, incurante del legame fisico tra esso e altri oggetti nello stesso spazio. Ogni «essere *pensante*», rileva Hegel, sa e deve sapere che quell'atto singolo è destinato a causare un incendio, e questo termine indica la natura universale di quell'atto. La distinzione tra proposito e intenzione, pertanto, ha un valore solo analitico e non si applica all'esperienza, almeno in condizioni normali, ovvero per gli esseri capaci di pensiero.

A tale proposito Kahle osserva che qui è introdotto il concetto di imputabilità (*Zurechnungsfähigkeit*)<sup>55</sup>. Il riferimento è a § 120 Annot., dove si parla della «*non imputabilità* dei fanciulli, deboli di mente, pazzi ecc.». Di fronte a tale precisazione vien da chiedersi se il tema dell'imputabilità non dovesse comparire nella sezione precedente. Hegel non dà la risposta, ma verosimilmente la sua idea è che le persone appartenenti a queste categorie si propongono delle azioni ma non possono capirne il significato. Il loro caso, quindi, illustra nel modo migliore la differenza tra proposito e intenzione. Che il giurista Kahle abbia ommesso di approfondire la questione tradisce il carattere cursorio dei suoi

---

<sup>53</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 59, n. 161.

<sup>54</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 119, p. 223 (trad. it. p. 104).

<sup>55</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., 59, n. 162.

commenti<sup>56</sup>. Egli ha però notato che il tema dell'imputazione ricompare molto più avanti nel testo, nell'Annotazione al § 132; e si è chiesto se il concetto sia lo stesso nei due casi<sup>57</sup>.

Hegel denomina «*diritto dell'intenzione*» la situazione in cui il soggetto conosce «la qualità *universale* dell'azione» che sta per compiere<sup>58</sup>. *Recht* qui non designa un diritto soggettivo in senso giuridico ma un modo di esistere della libertà, conformemente alla definizione data al § 29. Kahle, che dimostra di conoscere tale accezione del termine<sup>59</sup>, sembra averlo dimenticato quando annota che Hegel ha trasformato la definizione del concetto di intenzione in un «diritto particolare». La sua reazione tradisce comunque l'oggettivo spaesamento che la novità semantica proposta da Hegel doveva produrre in un giurista<sup>60</sup>.

Un'altra osservazione, relativa al § 125, è più pertinente. Quando Hegel scrive che a questo livello «l'*universale essente in sé e per sé*» «non ha ancora determinato sé in modo più preciso che come *il diritto*», non è più chiaro che cosa significhi *Recht*; che qui non sembra indicare «l'esistenza della volontà libera». Kahle suggerisce che il termine significhi ora il «voler essere la norma generale dell'agire umano»<sup>61</sup>. Tale ipotesi è da scartare, tuttavia segnala una dissonanza che Hegel non si è curato di comporre. In realtà ciò che qui egli ha voluto dire sembra essere che il contenuto particolare del volere (i fini che ciascuno si prefigge) convive con un universale ancora indeterminato, che consiste nell'uguale diritto

---

<sup>56</sup> Egli non è stato sollecitato neppure dal rinvio al *dolus indirectus* alla fine di § 119 Annot., pur essendo tale 'tipo' di reato un prodotto della penalistica prussiana (si veda la nota di Giuliano Marini a p. 105 della sua traduzione).

<sup>57</sup> Cfr. Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 65, n. 190. La domanda è restata senza risposta.

<sup>58</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 120, pp. 225-26 (trad. it. p. 105).

<sup>59</sup> Cfr. Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 61, n. 170.

<sup>60</sup> Cfr. ivi, p. 59, n. 162.

<sup>61</sup> Cfr. ivi, p. 61, n. 170. Per errore le note 170 e 171 sono state invertite.

di tutti a realizzare i propri fini<sup>62</sup>. Un simile universale è solo formale e non può riunire i voleri dei singoli; esso diviene sostanziale e condiviso solo nella dimensione etica, quando i singoli si propongono liberamente fini comuni.

Quando poi Kahle afferma che il § 119 introduce la divisibilità in parti di ogni azione solo perché Hegel aveva bisogno, per ragioni sistematiche, di «una particolarizzazione e partizione del proposito» (sottinteso: come secondo momento, dopo l'universale astratto del *Vorsatz*), anche tale rilievo ha le polveri bagnate: al § 119 la categoria in gioco non è la particolarità; la quale compare solo al § 121, dopo che la trattazione dell'intenzione si è conclusa e allorché è introdotto il nuovo tema del fine dell'azione e dell'appagamento del soggetto.

A tale riguardo si potrebbe piuttosto sollevare il dubbio che la *Absicht* avrebbe avuto una collocazione migliore se fosse stata accorpata al *Vorsatz*, nella prima sezione. Così fece Karl Ludwig Michelet: riunì intenzione e proposito sotto il titolo *L'imputazione delle azioni*, e in tal modo separò il concetto di intenzione, che riguarda la forma dell'agire, da quello di benessere e di felicità, che invece concerne i contenuti di esso<sup>63</sup>.

(3) Anche Kahle non è convinto dell'architettura della Moralità, ma per motivi molto diversi da quelli di Michelet. A suo avviso la seconda parte dovrebbe cominciare con il § 121, dove si entra nel merito di che cosa sia la libertà soggettiva; tutto ciò che precede è «superfluo»<sup>64</sup>. E a proposito del § 124, dove Hegel chiama in causa i «fini *validi in sé e per sé*» in rapporto all'«appagamento *soggettivo*», egli sostiene che introdur-

---

<sup>62</sup> In tal senso al § 126 si parla della «mia particolarità» come di «un diritto» (p. 236; trad. it. p. 109). Di passata andrà notato come Hegel abbia annotato fittamente questi paragrafi nella sua copia dei *Lineamenti* (pp. 237-239).

<sup>63</sup> Cfr. K.L. Michelet, *Das System der philosophischen Moral mit Rücksicht auf die juristische Imputation, die Geschichte der Moral und das christliche Moralprinzip*, Schlesinger, Berlin 1828, libro I, sez. 3 e libro II, sez. 1.

<sup>64</sup> Cfr. Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 60, n. 163.

re tali fini comporta una «sgradevole interruzione del ragionamento», e che la ‘dialettica’ tra gli scopi soggettivi e l’universale riguarda semmai il punto di passaggio dalla Moralità all’Eticità<sup>65</sup>. A Kahle è sfuggito sia che tale dialettica, nelle varie forme in cui si presenta, costituisce il fulcro stesso della moralità, sia che l’esistenza di fini oggettivi è già stata asserita a questo livello.

Anche il significato del § 126 gli è rimasto precluso. Vi è discussa la possibilità che l’idea che il «benessere» sia il fine dell’agire giustifichi «un’azione *illicita*» in nome del soccorso che si decida di prestare a persone bisognose (per esempio, non pagando i propri debiti per comprare cibo a un affamato). Hegel è fermo nel respingere una simile giustificazione. Kahle legge il passo come se vi si parlasse degli interessi contrapposti di gruppi distinti di persone; e ne conclude che qui manca qualsiasi «sostegno per stabilire che cosa è diritto oppure torto»<sup>66</sup>. Ma dovrebbe essere chiaro che quando Hegel parla del «benessere di altri», intende «altri» rispetto al soggetto che compie l’azione<sup>67</sup>.

Frammista alle critiche singole ve n’è una di carattere generale, che, già incontrata a riguardo del § 119, si ripresenta rispetto ai §§ 125, 126 e § 127. Le argomentazioni di Hegel, scrive Kahle, sono costruite su premesse gratuite, assunte solo per far quadrare i conti di inferenze dialettiche zoppicanti<sup>68</sup>. Anche il fatto che l’esposizione del ‘proposito’ cominci parlando di «un oggetto *esterno* presupposto» (§ 115) sarebbe una forzatura fatta in ossequio al «metodo» triadico: Hegel aveva bisogno di un che di «immediato» per poter procedere al secondo momento della costruzione dialettica, e non potendo trovarlo nella volontà del cri-

---

<sup>65</sup> Ivi, p. 60, n. 165.

<sup>66</sup> Cfr. p. 62, n. 176. Il testo tedesco ha *Recht oder Unrecht*.

<sup>67</sup> Anche il commento alla n. 175 (*ibidem*) si basa su un equivoco. L’affermazione per cui il benessere altrui, assunto come fine, non può giustificare un’azione illecita, scrive Kahle, è una «proposizione identica». Ma naturalmente Hegel parla di azione illecita rivolta non alle stesse persone di cui si persegue il benessere.

<sup>68</sup> Cfr. ivi, p. 60, n. 166.

minale è stato costretto a porlo nell'oggetto esterno<sup>69</sup>. In realtà in Hegel, in generale, il secondo momento del 'movimento del concetto' non è un che di immediato. Inoltre Kahle non ha capito che il punto di partenza della moralità risiede nel fatto che la volontà soggettiva anzitutto si imbatte nella realtà esterna.

## 5. Il bene e la coscienza morale (§§ 129-41)

La stessa obiezione serve a contestare il modo in cui avviene il passaggio al livello più alto della moralità. Kahle ha colto che tale passaggio è mediato dal «diritto di necessità» (*Notrecht*), che sta al centro del § 127. La tesi di Hegel è che concedere il diritto di violare la proprietà altrui in caso di estrema necessità, come il rischio di morire di fame (e si tratta, puntualizza, di vero diritto, non di una misura di «equità» presa in deroga al diritto), mette allo scoperto il carattere finito «e quindi l'accidentalità del diritto quanto del benessere»<sup>70</sup>. Mentre il punto di vista del diritto astratto vorrebbe far valere la proprietà in maniera incondizionata, la riflessione morale, che ha a proprio oggetto le condizioni del benessere, svela che così non è, e addita una dimensione superiore all'egoismo proprietario, come pure a ogni morale individualistica<sup>71</sup>.

La replica di Kahle è che il *Notrecht* non smaschera affatto la «finitezza» del diritto, bensì mette in evidenza come tra «*tutti* i rapporti giuridici» esista una gerarchia di valore. Esso non segnala un'eccezione, ma la «regola» che sta alla base di ogni ordinamento giuridico, e che poggia

---

<sup>69</sup> Ivi, p. 58, n. 159.

<sup>70</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 128, p. 241 (trad. it. p. 110).

<sup>71</sup> Sul valore sistematico del *Notrecht* cfr. A. Wood, *Hegel's Critique of Morality*, in G.W.F. Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, hrsg. von L. Siep, De Gruyter, Berlin-Boston, 2017<sup>4</sup>, pp. 131-147 (143-144). Cfr. ora G. Battistoni, *Fondamenti del diritto alla resistenza a partire da Hegel: tra seconda coercizione, diritto di necessità e vulnerabilità*, in «B@belonline», 9 (2022), pp. 51-65.

sul principio per cui «in caso di conflitto ciò che è minore deve piegarsi a ciò che è più importante»<sup>72</sup>. Hegel, a suo avviso, ha estremizzato il senso del *Notrecht* solo per poter giustificare la ‘deduzione’ del concetto di bene, ma lo ha fatto al prezzo di prospettare un superamento del perimetro del diritto che non ha alcuna ragion d’essere.

Ora, tale obiezione reggerebbe se parlando di «finitezza del diritto» Hegel intendesse il dominio giuridico nella sua intrezza, come opposto al dominio morale. Ma come si vede dal contesto (l’inizio del § 128) non è così: il diritto che si rivela accidentale e finito è solo quello rivendicato dalla «volontà particolare senza l’universalità del diritto», cioè l’individualismo proprietario<sup>73</sup>. Di conseguenza la replica di Kahle non tiene; e del resto parlando di *Geringeres* e *Größeres*, di diritti più importanti di altri, si afferma, nel fondo, la stessa cosa di Hegel. Qui, tra l’altro, Kahle si rivela come un giurista non positivista; perché per lui l’esistenza di beni o valori più forti di altri non deriva soltanto dalle norme in vigore, ma sembra avere un fondamento ‘oggettivo’ o, se si preferisce, ultrapositivo. La sua reazione, d’altra parte, nasce dal voler rivendicare che l’ordinamento giuridico è perfettamente in grado di includere e ospitare tutte le distinzioni di valore che anche il filosofo ritiene rilevanti<sup>74</sup>. Detto ciò, è vero anche che la reazione di Kahle si giustifica, almeno in parte, con la forte oscillazione semantica di *Recht* in Hegel. È tale oscillazione, d’altronde, a sciogliere l’apparente contraddizione tra il parlare del *Notrecht* come «diritto» e il dire che qui emerge la finitezza del «diritto»<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 63, n. 180.

<sup>73</sup> Com’è confermato, subito dopo, dal § 130, e in special modo dalla sua seconda parte («Il bene [...] ha il *diritto assoluto* di fronte al diritto astratto della proprietà e ai fini particolari del benessere», trad. it. p. 111).

<sup>74</sup> L’errore consiste, semmai, nel credere che per Hegel occorra uscire dall’ordinamento giuridico per vedere riconosciute istanze morali superiori al diritto alla proprietà privata.

<sup>75</sup> Qui sorge comunque l’ulteriore domanda se il conflitto tra diritto alla vita e diritto alla proprietà non dovesse comparire già nell’ambito del Diritto astratto.

Questo fraintendimento è spia di quanto il vocabolario dei *Lineamenti* potesse ostacolare la ricezione delle tesi hegeliane presso i giuristi, abituati a dare un significato preciso e univoco ai termini da loro impiegati.

Nel presentare la terza sezione della Moralità, che in Hegel deve fondere il lato formale e astratto della prima con quello ‘contenutistico’ e particolare della seconda, Kahle mantiene separati, com’è nei *Lineamenti*, i due temi che ne sono l’oggetto, il bene (*das Gute*) e la coscienza in senso ‘morale’ (*das Gewissen*); e si concentra solo sui singoli passaggi del ragionamento, ignorandone lo sviluppo complessivo. Le note sono cioè glosse ai paragrafi ciascuno per sé preso, e le annotazioni sono lasciate<sup>76</sup>.

In uno dei commenti si legge che l’idea che il contenuto particolare del volere si elevi a universale, «alla *oggettività* essente in sé e per sé» (§ 114), «è il presupposto indimostrato dell’intera visione hegeliana del pratico»<sup>77</sup>. Altro non è detto, sicché non si capisce se qui s’intende mettere in dubbio l’esistenza di un ordine pratico-morale oggettivo, espressione del ‘giusto in sé’, o solo la capacità di Hegel di provare che il singolo soggetto possa adeguarsi a tale ordine. Dal contesto sembra molto più fondata la seconda ipotesi. Kahle non esprime mai una posizione scettica rispetto all’esistenza di valori oggettivi, mentre tende a misurare le asserzioni hegeliane sul metro del comportamento empiricamente riscontrabile. Pertanto è probabile che egli abbia inteso l’itinerario concettuale tracciato nella Moralità, e anticipato al § 114, come la descrizione di un processo di elevazione del singolo all’universale, e abbia reagito negando la necessità di tale processo. Se così fosse la sua obiezione mancherebbe il bersaglio, poiché Hegel non ha in mente il piano empirico, dove ovviamente anche per lui non è garantito che il

---

<sup>76</sup> Colpisce soprattutto il completo silenzio rispetto alla lunghissima Annotazione al § 140, che contiene una serrata critica alla cultura romantica tedesca.

<sup>77</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 64, n. 182.

singolo determini il suo volere in maniera non egoistica, bensì quello concettuale.

In un'altra nota si legge che quando Hegel, al § 130, introduce la nozione di «benessere *universale*» come «*universale in sé*, cioè secondo la libertà», adopera «libertà» in un'accezione nuova, come sinonimo di «intangibilità»<sup>78</sup>. Anche in questo caso il commento non è corretto: nel passo in questione si vuol sottolineare che il benessere in sé universale è la libertà<sup>79</sup>. E il termine *Unantastbarkeit* è estraneo al lessico hegeliano e non ricorre mai nei *Lineamenti*<sup>80</sup>; nell'Ottocento è caratteristico, invece, della pubblicistica tedesca di orientamento liberale, in cui designa i diritti inalienabili dell'individuo che lo stato deve far rispettare e rispettare a sua volta. Kahle, che fu anche un opinionista politico e che scrive a ridosso del 1848 (nel vivo del dibattito sulla mancanza di una Costituzione in Prussia), doveva sentirne parlare ogni giorno<sup>81</sup>. In tal senso egli era spinto a ricercare anche in Hegel il tema del diritto come sfera di libertà che comporta una limitazione. Ecco quindi sostenere che, quando al § 130 si legge che «il benessere non è un bene senza il diritto», questo diritto è quello «che rispetta la libertà di tutti»; quindi non più solo la libera esplicazione della volontà, secondo l'unica definizione di *Recht* che s'incontra nei *Lineamenti* (al § 29)<sup>82</sup>. E già in precedenza, come s'è visto, egli ritrova in Hegel (§ 125) l'idea che il diritto

---

<sup>78</sup> *Ibidem*, n. 184.

<sup>79</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 130, p. 243 (trad. it. p. 111).

<sup>80</sup> Il termine non è registrato da H. Glockner, *Hegel-Lexikon*, 2 voll. con paginazione continua, Fromann-Holzboog, Stuttgart 1957<sup>2</sup>, dove si passa da «Umweg» a «Unaussprechbares» (pp. 2498-99). Nulla neppure alla voce *Recht* (pp. 1975-90).

<sup>81</sup> Negli anni qui in esame Kahle pubblicò gli opuscoli *Die Deutsch-Katholische Frage vom protestantischen Gesichtspunkte betrachtet* (Voss, Berlin 1845: <https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/649334/1>) e *Die Grundsteuerfrage* (Logier, Berlin, 1849). Sembra inoltre che, subito dopo i moti del marzo 1848, abbia collaborato al giornale di orientamento liberale «Das neue Preußen», diretto da Max Goldschmidt.

<sup>82</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 64, n. 185.



sia la «regola [*Richtschnur*] universale dell'agire umano»<sup>83</sup>. Col che il diritto verrebbe concepito (anche) come norma, che come tale impone un limite all'agire<sup>84</sup>.

Al di là della tenuta o meno dei singoli commenti, ciò che li accomuna è da un lato il loro inerire al nuovo clima politico che si era creato in Germania, alla vigilia del '48; dall'altro l'interesse, naturale in un giurista, per una costruzione unitaria del concetto di 'diritto'. Kahle rimprovera a Hegel di aver raccolto per via, passo dopo passo, le varie componenti di tale concetto, invece di «dedurlo geneticamente» tutt'in una volta<sup>85</sup>. Se lo avesse fatto, prosegue il commentatore, egli si sarebbe accorto che il diritto non è «l'altro lato, o il guscio» del «bene», qualcosa di «diverso» da esso, e che i due concetti sono «*identici*»: «solo ciò che è buono è giusto [*recht*], e il diritto [*das Recht*] non è che la pretesa del bene»<sup>86</sup>. Il paradosso è che questa sintesi, proposta come correttivo degli errori di Hegel, esprime bene il suo pensiero.

Ancora, nella nota al § 133 Kahle osserva come in Hegel l'obbligazione (*Verpflichtung*) compaia prima del dovere (*Pflicht*), sicché il termine derivato precede il termine-radice; e indica in Christian Wolff il precedente di tale inversione<sup>87</sup>. In realtà Hegel ha preso spunto, piuttosto, da Kant, nel quale l'obbligazione, quale determinazione generale della volontà rispetto alla legge morale, 'precede' il singolo dovere. L'accostamento a Wolff, filosofo determinista per eccellenza, serve a Kahle per rafforzare l'immagine di un Hegel negatore della libertà individuale. Infatti, poco oltre si legge che dal punto di vista hegeliano l'idea del

---

<sup>83</sup> Ivi, p. 61, n. 170.

<sup>84</sup> Qui si sarebbe dovuto richiamare l'«imperativo giuridico» formulato al § 36 – «*sì una persona e rispetta gli altri come persone*» –, che combina l'espressione della libertà come diritto soggettivo e la sua limitazione.

<sup>85</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 61, n. 170.

<sup>86</sup> Ivi, p. 64, n. 186.

<sup>87</sup> Ivi, p. 65, n. 191, con riferimento a C. Wolff, *Philosophia practica universalis*, Renger, Francofurti et Lipsiae, 1739, §§ 143, 224.

bene s'impone al singolo come una necessità, sicché al dovere in senso proprio non è lasciato alcuno spazio<sup>88</sup>.

Quando poi si arriva alla coscienza morale (*Gewissen*), e la si trova descritta come «*lato formale* dell'attività della volontà», ancora sprovvista di un «contenuto oggettivo» (lo può trovare «soltanto nel punto di vista dell'eticità»)<sup>89</sup>, Kahle commenta che se il bene è una rappresentazione vuota allora «il soggetto non può trovare una ragione determinante neppure nel suo arbitrio», sicché «non sa ciò che vuole» ed è preda dei «tormenti dell'incertezza»<sup>90</sup>. Il che è inesatto dal punto di vista di Hegel, per il quale il soggetto non ha bisogno di conoscere il bene per 'sapere ciò che vuole'. Il problema specifico della dimensione morale è la compresenza di un fattore soggettivo e di uno oggettivo, i quali possono non incontrarsi. La libertà soggettiva e la certezza della coscienza sono fattori necessari per l'agire, ma di per sé non svelano che cosa è buono e possono degenerare nella vanità e nel male.

Tale capovolgimento dialettico, che dal bene, attraverso la mediazione della coscienza morale, conduce al male, è l'argomento dei paragrafi che chiudono la seconda parte dei *Lineamenti* (139 e 140). Di ciò il commento non si occupa. Kahle salta a piè pari anche la ricchissima Annotazione al § 140, e corre al paragrafo che segna il «passaggio dalla moralità all'eticità» (§ 141), cui riserva una delle riflessioni più lunghe del suo libro. Rispetto a tale 'passaggio' egli contesta che da due astrattezze, quali sono per Hegel, a questo stadio, sia il bene che la coscienza morale – le espressioni usate sono «*universalità astratta* del bene» e «soggettività aleggiante per sé nella sua vanità» – può derivare qualcosa di concreto tanto poco quanto un raggio di luce potrebbe scaturire da

---

<sup>88</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 66, n. 192.

<sup>89</sup> Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 137, p. 254 (trad. it. p. 116).

<sup>90</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., p. 66, n. 195. Nel testo tedesco c'è un gioco di parole tra *Gewissen* e *Ungewißheit* («incertezza»).

ombra e oscurità<sup>91</sup>. Una volta di più a essere contestato è la cogenza dell'inferenza dialettica. Da due «unilateralità», quali sono un «bene senza soggettività e determinazione» e una «soggettività senza l'essente in sé» (§ 141 Annot.), non può derivare né la loro conversione nel concreto – il bene che si realizza nel volere dei soggetti, una soggettività che vuole il bene in sé –, né la loro «unione»<sup>92</sup>. E qui andrà riconosciuto che il commentatore, al netto delle sue incomprensioni<sup>93</sup>, ha colto una difficoltà o carenza effettiva nella dimostrazione proposta da Hegel<sup>94</sup>.

## 6. Conclusioni

Se, in conclusione, ci si chiede quale utilità abbia avuto riesumere un testo redatto in fretta e zeppo di equivoci, le risposte che è lecito ricavare dalle analisi precedenti sono due.

La prima riguarda la storia intellettuale. Il commentario di Kahle rivela, al netto dei seri limiti del suo autore, quanto i *Lineamenti* fossero difficili da comprendere ad appena venticinque anni dalla loro pubblicazione. Ciò dipese anche dal fatto che le coordinate filosofiche erano cambiate nel frattempo. Kahle, troppo giovane per aver potuto seguire le lezioni da Hegel, dimostra di non riuscire a districarsi nella struttura dello spirito oggettivo pur avendo studiato a Berlino, e ci dà così un

---

<sup>91</sup> Ivi, p. 68, n. 201, su Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., § 141, p. 202 (trad. it. p. 131).

<sup>92</sup> Kahle, *Darstellung und Kritik*, cit., pp. 67-68, n. 200, con citazioni dall'Annotazione al § 141.

<sup>93</sup> In particolare, Kahle sostiene che Hegel sotto il concetto di bene «sottintende il mondo empiricamente trovato» (p. 68, n. 200), contro ogni evidenza testuale, e probabilmente al fine di accreditare l'immagine di un pensatore 'panteista' e irreligioso.

<sup>94</sup> In effetti anche gli interpreti più avvertiti sembrano aver trascurato la conclusione del § 141 e l'Annotazione allo stesso paragrafo. Di essi non si parla né nel commentario a più mani curato da Siep (cfr. *supra*, n. 71), né nella monografia di A. Wood, *Hegel's Ethical Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1990. Sul punto cfr. Menegoni, *La morale*, cit., p. 152 e n. 64.

buon esempio del tramonto dei grandi sistemi della ‘filosofia classica tedesca’<sup>95</sup>.

Alcune delle sue riserve mostrano invece la resistenza che un giurista a metà Ottocento sentiva di dover opporre al modo in cui Hegel aveva trattato il ‘diritto’ e i suoi istituti principali. Tali riserve sono interessanti per due motivi. Anzitutto perché rivelano il rifiuto di una concezione estranea tanto al giusnaturalismo tradizionale quanto all’elaborazione dottrinale del diritto positivo, che era l’indirizzo verso cui i giuristi tedeschi si stavano orientando in ambito teorico. Inoltre perché segnalano la difficoltà di comprendere e maneggiare le nozioni giuridiche ripensate in chiave ‘speculativa’, a partire dall’estensione e polivalenza del concetto di *Recht* in Hegel, che comprendendo entro di sé tutte le forme di esistenza ed espressione della libertà fa a pugni con la distinzione tra sfera giuridica e sfera morale e in tal modo mina alla base la delimitazione del campo del diritto, su cui i giuristi avevano cercato di fondare l’autonomia della propria disciplina già prima di Hegel<sup>96</sup>.

---

<sup>95</sup> Kahle si addottorò in Filosofia nel febbraio 1832, poche settimane dopo la scomparsa di Hegel. Gli unici dati conosciuti su corsi filosofici da lui seguiti riguardano il periodo in cui frequentò alla Facoltà di Legge, dal semestre invernale 1822-23 a quello estivo 1825. L’attestato degli studi compiuti presso tale Facoltà, che reca la data 16-7-1825, è conservato all’Archivio dell’Humboldt-Universität di Berlino (*Acta betreffend Abgangs-Zeugnisse*, vol. XIII: 1825, vom 13. Mai bis 3 August incl. Litt. A, No. 27.6, nr. 884, ff. 132-135). Esso contiene due giudizi – su un corso di Logica (1824-25) e uno di Etica (1825) – di Heinrich Ritter (1791-1869), importante storico della filosofia, di cui nel 1824 era apparso un *Abriß der Logik*. Ritter, che fu in rapporti di amicizia con Schleiermacher, Ranke e Savigny, fu professore di Filosofia a Berlino dal 1823 al 1833, cfr. G. Scholtz, *sub voce*, in *Neue Deutsche Biographie*, vol. 21 (2003), pp. 656-657. È probabile che Kahle abbia discusso la tesi su Hume con lui.

<sup>96</sup> Il fatto che Kahle non sia riconducibile alla ‘scuola storica del diritto’ implica che la sua critica non è una reazione agli attacchi sferzanti che Hegel aveva riservato a Hugo (espressamente) e a Savigny (allusivamente). Sul processo di autonomizzazione della scienza giuridica rispetto alla filosofia mi permetto di rinviare all’*Introduzione* e alle considerazioni conclusive di C. Bertani, *L’enorme sproporzione. La filosofia del diritto nella scuola hegeliana (1821-1845)*, FrancoAngeli, Milano 2023.

L'altro motivo di interesse è di ordine teoretico. I fraintendimenti di Kahle derivano perlopiù dalla non padronanza del lessico 'tecnico' di Hegel oppure dal non aver capito il senso delle sue argomentazioni. Nel dissiparli si è avuta l'occasione di ritornare sui contenuti salienti della teoria hegeliana della moralità e di comprenderli meglio.